

ALLEGATO II

Criteri per la strategia di campionamento

- 1) Per ciascun operatore del settore alimentare da controllare, lo Stato membro deve tenere conto dei criteri seguenti per la selezione del tipo di alimento da controllare:
 - a) precedenti di non conformità;
 - b) carenze nell'applicazione dell'analisi dei pericoli e punti critici di controllo e dei relativi autocontrolli;
 - c) carenze nella tenuta delle registrazioni relative ai requisiti quale definita nell'allegato I, parte A, sezione III, del regolamento (CE) n. 852/2004;
 - d) campionamento rappresentativo indipendentemente dalle dimensioni dell'operatore del settore alimentare;
 - e) situazioni emergenti (cambiamenti dei modelli di consumo, calamità naturali o problemi economici che determinano cambiamenti nelle catene commerciali alimentari ecc.).
- 2) Ogni Stato membro deve prendere in considerazione i criteri seguenti per la selezione dei macelli, dei laboratori di sezionamento, degli stabilimenti per la produzione di latte, degli stabilimenti per la produzione e l'immissione in commercio di prodotti della pesca e prodotti dell'acquacoltura, degli stabilimenti per la produzione di miele e uova e centri di imballaggio delle uova:
 - a) i criteri elencati nell'allegato I, punto 3), e nel presente allegato, punto 1);
 - b) nel volume produttivo totale dello Stato membro la quota riconducibile ai macelli, ai laboratori di sezionamento, agli stabilimenti per la produzione di latte, agli stabilimenti per la produzione e l'immissione in commercio di prodotti della pesca e prodotti dell'acquacoltura, agli stabilimenti per la produzione di miele e uova e ai centri di imballaggio delle uova;
 - c) le origini pertinenti degli animali macellati, del latte, dei prodotti dell'acquacoltura, del miele e delle uova.
- 3) Al momento del prelievo dei campioni, occorre fare il possibile per evitare un campionamento multiplo presso un singolo operatore del settore alimentare, a meno che l'operatore non sia stato selezionato in base ai criteri di cui al punto 1) o non sia stata fornita un'adeguata giustificazione nel piano di controllo. Deve essere garantito il rispetto della frequenza dei controlli prevista.
- 4) Per quanto riguarda gli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del piano di controllo per gli alimenti immessi in commercio nell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/932, il campionamento deve essere eseguito sugli alimenti immessi in commercio e sugli alimenti destinati all'immissione in commercio (produzione primaria, all'aperto, presso i macelli, durante la trasformazione, il magazzinaggio o la vendita degli alimenti ecc.).

22CE1546

